

**STATUTO ASSOCIAZIONE
TSM- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata

"TSM - Organizzazione di Volontariato"

di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "TSM-ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'associazione è costituita da soci e volontari.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Marcheno (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs 117/17 s.m.i:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 15 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione si prefigge di dare risposta ai bisogni dei cittadini e di migliorare la qualità della vita delle persone, soprattutto quelle in situazione di difficoltà e disagio, attraverso l'organizzazione di servizi di trasporto sociale e sanitario.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

- organizzare e gestire interventi e prestazioni sanitarie;
- organizzare e gestire servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
- organizzare e gestire servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- organizzare e gestire servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gestire ed organizzare la formazione, l'istruzione, l'aggiornamento e l'informazione dei volontari dell'Associazione preposti all'espletamento dei servizi;
- gestire ed organizzare servizi di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasioni di manifestazioni socioculturali ed eventi sportivi;
- collaborare con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi associativi;
- promuovere ogni altra azione utile al raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse,



secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 – Ammissione in qualità di socio

I soci sono ammessi, in numero illimitato, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione nei limiti delle necessità dell'Associazione stessa e delle capacità di una eventuale specificità settoriale.

I soci sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano a realizzarle.

Di osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a vagliare e deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, con lettera raccomandata RR o posta elettronica certificata; la delibera di rigetto deve essere motivata.

Il Consiglio Direttivo deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Non sono ammessi coloro che abbiano avuto conflitti sfociati in contrasti giudiziari comprovati, con altre associazioni.

ART. 5 – Ammissione in qualità di volontario

Sono aderenti dell'Associazione, in qualità di volontario, tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone.

Di osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Deve aver frequentato con profitto un corso di formazione propedeutico di Emergenza Urgenza o relativo al Trasporto Sanitario / Trasporto Sanitario Semplice, con i relativi aggiornamenti previsti della normativa regionale emanata dagli organi competenti, oppure organizzato e superato con profitto presso altra Associazione equivalente; in questo caso il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di decidere se verificare a mezzo di Istruttore Regionale, la preparazione del volontario.

Il Volontario che presenta domanda di ammissione per specifici compiti amministrativi o di assistenza alla gestione operativa, viene esentato dalla frequenza dei corsi relativi al soccorso sanitario, ma rimangono invariate le altre disposizioni.

Non sono ammessi coloro che abbiano avuto conflitti sfociati in contrasti giudiziari comprovati, con altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Registro dei volontari sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, con lettera raccomandata RR o posta elettronica certificata; la delibera di rigetto deve essere motivata.

Il Consiglio Direttivo deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante volontario può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile.

ART. 6 – Adesione e attività di volontariato.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente

dell'attività di volontariato.

Il Volontario che dopo il periodo di aspettativa comunicato all'Associazione, non rientrasse dopo specifica richiesta delle motivazioni da parte degli organi direttivi dell'Associazione, a svolgere il servizio di Trasporto Sanitario o di Assistenza Sanitaria ad Eventi e Manifestazioni, è da ritenersi in violazione dall'art.8, paragrafo 6°, punto 6° del presente Statuto.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da specifica delibera Consigliare.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Si ha la perdita immediata della qualità di socio per uno dei seguenti motivi:

- quando il socio non ottempera alle disposizioni del presente statuto, del relativo Regolamento dell'Associazione, nonché da tutte le delibere adottate dagli organi sociali, secondo le prescrizioni statutarie;
- quando il socio, in qualunque momento, arrechi danno morale o materiale all'Associazione;
- appropriazione dei beni di proprietà dell'Associazione e del personale operante in essa;
- condotta gravemente offensiva degli organi istituzionali dell'Associazione;
- il socio che non si attenga a quanto stabilito dalle norme emanate dagli organi preposti per l'accertamento, il miglioramento e il mantenimento del proprio bagaglio professionale nell'ambito sanitario;
- quando il socio non ottemperi a richieste di motivazione per l'assenza ingiustificata dal servizio di volontariato.
- per altre disposizioni si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione.

L'assemblea ai sensi dell'Art.25 lettera "e" del CTS viste le risultanze fornite dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri delibera, se necessario, in ordine all'esclusione dell'associato.

La deliberazione di esclusione, che ha effetto immediato, deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata R/R, entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto.



ART. 8 – Perdita della qualità di volontario

La qualità di volontario si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Registro dei Volontari

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Si ha la perdita immediata della qualità di Volontario per uno dei seguenti motivi:

- quando il volontario non ottempera alle disposizioni del presente statuto, del relativo Regolamento dell'Associazione, nonché da tutte le delibere adottate degli organi sociali, secondo le prescrizioni statutarie;
- quando il volontario, in qualunque momento, arrechi danno morale o materiale all'Associazione;
- appropriazione dei beni di proprietà dell'Associazione e del personale operante in essa;
- condotta gravemente offensiva degli organi istituzionali dell'Associazione;
- il volontario che non si attenga a quanto stabilito dalle norme emanate dagli organi preposti per l'accertamento, il miglioramento e il mantenimento del proprio bagaglio professionale nell'ambito sanitario;
- quando il socio non ottemperi a richieste di motivazione per l'assenza ingiustificata dal servizio di volontariato.
- per altre disposizioni si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione.

L'assemblea ai sensi dell'Art.25 lettera "e" del CTS viste le risultanze fornite dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri delibera, se necessario, in ordine all'esclusione del volontario.

La deliberazione di esclusione, che ha effetto immediato, deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata R/R, entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Registro dei volontari

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto

ART. 9 – Soci/ Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I soci e i volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III - ORGANI

ART. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo o di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Probiviri (se nominato)

ART. 11 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nell'apposito libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il dipendente dell'Associazione non ha diritto al voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, (con avviso in uno o più dei seguenti modi: Bacheca dell'Associazione, sito Internet dell'Associazione, Pagina Facebook dell'Associazione, mail personale degli Associati e eventualmente su quotidiani locali), inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 13 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, le cui modalità sono indicate nel Regolamento Interno;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. L'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri, le cui modalità sono indicate nel Regolamento Interno;
- d. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- e. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g. l'approvazione del Regolamento Interno, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i. l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 22 e 24 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- j. l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- k. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea potrà essere tenuta in modalità telematica utilizzando una delle piattaforme presenti sul web.

Le decisioni prese durante le assemblee telematiche sono valide, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, il diritto di voto e la possibilità di intervenire e discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

La necessità o meno dello svolgimento in modalità telematica e la piattaforma da utilizzare sarà decisa dal Consiglio Direttivo, che ne valuterà la necessità di volta in volta.

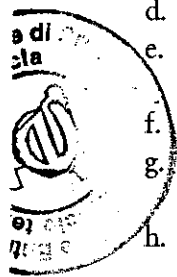
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita ai dipendenti dell'Associazione.

Il voto potrà essere ammesso in via telematica, con la metodologia specificata nel Regolamento Interno.



Non è ammesso il voto telematico se l'assemblea non è in teleconferenza.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 14 - *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea potrà essere tenuta in modalità telematica utilizzando una delle piattaforme presenti sul web.

La necessità o meno dello svolgimento in modalità telematica e la piattaforma da utilizzare sarà decisa dal Consiglio Direttivo, che ne valuterà la necessità di volta in volta. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Il voto potrà essere ammesso in via telematica, con la metodologia specificata nel Regolamento Interno.

Non è ammesso il voto telematico se l'assemblea non è in teleconferenza.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 15 - *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste dal Regolamento Interno e/o delibera Consigliera.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo potrà essere tenuto in modalità telematica utilizzando una delle piattaforme presenti sul web. Le decisioni prese durante il Consiglio Direttivo in modalità telematica sono valide, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, il diritto di voto e la possibilità di intervenire e discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

La necessità o meno dello svolgimento in modalità telematica e la piattaforma da utilizzare sarà decisa dal Presidente, che ne valuterà la necessità di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto potrà essere ammesso in via telematica con la metodologia specificata nel Regolamento Interno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di



entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione del bilancio ed alla presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o che non abbia partecipato per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio Direttivo, o per altri gravi motivi, può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; Il Consigliere non potrà partecipare all'amministrazione dell'Associazione finché non abbia termine l'iter burocratico dell'accertamento delle responsabilità.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, attingendo alla lista delle riserve, in ordine cronologico. La lista delle riserve è composta da coloro che sono stati inseriti nella lista dei candidati come riserve e votati dall'assemblea generale nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, pari al numero di 2 (due).

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

La partecipazione al Consiglio Direttivo da parte degli associati è subordinata alla richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della seduta, contenente le motivazioni e il consenso a lasciare la seduta quando si trattino argomenti coperti dalla normativa sulla privacy.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 16 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione



delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente conferisce incarico ai soci dell'Associazione in ordine alle loro attitudini e capacità al fine di migliorare il funzionamento dell'Associazione stessa.

ART. 17 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

In mancanza, all'interno del Consiglio Direttivo, di persona avente le capacità e le attitudini a svolgere la mansione di Segretario, il Consiglio Direttivo può nominare quale Segretario una persona facente parte o meno dell'Associazione.

ART. 19 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri se costituito sarà composto come segue.

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Collegio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, attingendo alla riserva, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

Nel caso in cui per recesso, decesso e revoca del Presidente, il Collegio verrà sciolto e si provvederà alla sua nomina, alla prima assemblea utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Proviviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Proviviri è soggetto ad un proprio regolamento di procedura e composizione.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile e fa stato fra le parti.

Avverso il giudizio del Collegio dei Proviviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 20 – L'Organo di controllo o Revisore Legale

L'Organo di controllo o il Revisore Legale è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo o il Revisore Legale è costituito nella sua forma monocratica e dura in carica tre anni.

L'Organo di controllo o il Revisore Legale vigila sull'osservanza della legge e dello



Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo, o il Revisore Legale, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo o il Revisore Legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo o il Revisore Legale è pure deputato il controllo contabile.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo o il Revisore Legale deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 21 – Risorse economiche

L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 22 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il patrimonio si compone altresì di un fondo di dotazione corrispondente ad una somma liquida disponibile pari a 15.000,00 euro, che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica.

ART. 23 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.



Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 25 – Libri Sociali Obbligatorii

L'Associazione tiene:

- il registro dei Volontari;
- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri (se costituito);

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; in particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione del materiale cartaceo e digitale, nel rispetto della normativa in materia della privacy; ottenimento di copia analogica o digitale, previa indicazione di quanto occorra, da demandarsi mediante modello/richiesta scritta in segreteria che verrà evasa nei successivi 60 giorni. Le eventuali spese per la riproduzione, copia, bollo o quanto d'altro possa occorrere sono a carico del richiedente. Fermo il rispetto dei diritti dei controinteressati che potranno, interpellati, esprimere diniego motivato sul punto.

Parimenti, la richiesta di esame dei libri contabili, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso, così come quello del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Struttura Formativa – Formazione

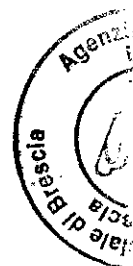
Si rimanda a quanto indicato nel regolamento dell'Associazione.

ART. 27 – Estensione disposizioni-Norme

Le disposizioni e le norme contenute di questo Statuto sono integrate e ampliate all'interno del Regolamento dell'Associazione.

ART. 28 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



ART. 29 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Marcheno 23 dicembre 2025

Il Segretario

Lidia Bonardelli

Il Presidente

Carlo T. Piro



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 16/01/26
n. 88 serie 3
Per delega del Direttore Provinciale

[Signature]



